

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE N. 1/95 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE
CE-SAN MARINO

del 6 ottobre 1995

che modifica l'elenco degli uffici doganali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la repubblica di San Marino

(95/433/CE)

IL COMITATO DI COOPERAZIONE,

visto l'accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la repubblica di San Marino⁽¹⁾, firmato il 27 novembre 1992, in particolare l'articolo 7,

considerando che, a norma del paragrafo 1, lettera a) del suddetto articolo, le formalità di sdoganamento, e in particolare l'immissione in libera pratica dei prodotti provenienti da paesi terzi destinati alla repubblica di San Marino, sono espletate tramite gli uffici doganali comunitari elencati in allegato all'accordo;

considerando che, a norma del paragrafo 3, lettera a) del medesimo articolo, il comitato di cooperazione può modificare l'elenco di detti uffici doganali;

considerando che la repubblica di San Marino ha chiesto che siano aggiunti nuovi uffici doganali a quelli che figurano in tale allegato, al fine di agevolare lo sdoganamento delle merci in provenienza dai paesi terzi;

considerando che tale aumento risponde ad esigenze obiettive di sviluppo economico facilitando gli scambi commerciali della repubblica di San Marino con i paesi terzi,

DECIDE :

Articolo 1

L'elenco allegato all'accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la repubblica di San Marino è sostituito dal seguente :

- — FORLÌ : Centrale, sezione aeroporto Ridolfi e sezione di Cesena,
- GENOVA : Centrale, sezione arrivi mare e arrivi terra, sezione molo vecchio porto di Voltri, sezione porto Passo Nuovo, sezione magazzini generali Rivarolo e Genova aeroporto,
- LIVORNO : Centrale e sezione porto industriale,
- RAVENNA : Centrale, sezione San Vitale e sezione Setramar,

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 9. 12. 1992, pag. 14.

- RIMINI: Centrale e sezione aeroporto Miramare,
- ROMA II: Centrale, sezione pacchi postali, sezione aerostazione merci Alitalia e sezione aeroporti di Roma,
- SEGRATE
(aeroporto di Linate): Centrale,
- TRIESTE: Centrale, sezioni di Punto Franco Nuovo, sezione Punto Franco Vecchio, sezione porto industriale e sezione pacchi postali. »

Articolo 2

Le operazioni di sdoganamento relative all'esportazione possono essere effettuate presso tutti gli uffici doganali italiani, ad eccezione delle formalità:

- effettuate nell'ambito di regimi economici doganali;
- relative alle esportazioni di armi, opere d'arte, prodotti precursori e prodotti a duplice uso, che devono essere effettuate presso gli uffici e le sezioni di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua adozione da parte del comitato di cooperazione.

Fatto a San Marino, il 6 ottobre 1995.

Per il comitato di cooperazione

Il Presidente

Pietro GIACOMINI
